TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 37

Ratifica, entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Trattato sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berlino il piu' presto possibile.

2. Il presente Trattato entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e sara' applicato anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.

3. Esso restera' in vigore fino al termine di sei mesi dalla data in cui sara' denunciato da una delle Parti.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 12 giugno 1942 - Anno XX dell'Era Fascista.

CIANO

VON MACKENSEN

ERNST SCHÄFER

ADOLF SIEDLER

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri

CIANO

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-37-ratifica-entrata-in-vigore-e-denuncia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it